

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni.

Nell'attività in oggetto l'unica area di tipo F presente al piano terra non è soggetta ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Rispetto alla precedente progettazione l'area F in oggetto si è ampliata inglobando una parte dei locali precedentemente adibiti all'adiacente area di tipo C (Radiologia Ambulatoriale).

A.4.2 UBICAZIONE

Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo saranno ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Punto non oggetto di modifica

Separazioni – Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:

a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;

b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90.

Punto non oggetto di modifica.

A.4.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Resistenze al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

Le strutture ed i sistemi di compartimentazione garantiranno caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico d'incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'Interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiori a:

- **R-REI/EI 30** per i piani fuori terra di edifici di altezza antincendio fino a 24m;
- **R-REI/EI 60** per i piani interrati;